

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



11839/21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta da:	Oggetto
Luigi Giovanni Lombardo - Presidente -	PROPRIETA'  Ud. 20/11/2020 - CC R.G.N. 30009/2019 Rep. C.I. Cass. 11839
Antonio Scarpa - Consigliere -	
Annamaria Casadonte - Rel. Consigliere -	
Mauro Criscuolo - Consigliere -	
Stefano Oliva - Consigliere -	
ha pronunciato la seguente	

**ORDINANZA**

sul ricorso 30009-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

CONDOMINIO (omissis) ,  
rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) del Foro di  
Milano e (omissis) del Foro di Genova;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 324/2019 della Corte d'appello di  
Genova, depositata il 06/03/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

**rilevato che:**

7001  
20

-l'ing. (omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che respingendo il suo gravame, confermava la pronuncia del tribunale che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Condominio (omissis) gli aveva ingiunto, in qualità di nudo proprietario di un appartamento facente parte dell'edificio condominiale, il pagamento di € 6.320.34 a titolo di quota spese condominiali per il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura delle facciate condominiali;

-la corte territoriale ha ritenuto infondato l'appello del (omissis) perchè l'intervento cui si riferisce il richiesto pagamento, inerisce a muri maestri dell'edificio, parti necessarie del condominio che debbono essere mantenute, attraverso interventi conservativi e rinnovativi, in condizioni di efficienza strutturale e strumentale; a tal fine ed in applicazione dei criteri fissati nell'articolo 1005 comma 2 cod. civ., nonchè in considerazione dell'entità significativa della spesa (complessivamente pari a circa euro 89.000,00 oltre iva) nonché della causalità della medesima, la corte territoriale ha ritenuto legittimo, sensi degli articoli 1004 e 1005 cod. civ. che la stessa sia posta a carico del nudo proprietario e non dell'usufruttuaria;

-la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il Condominio (omissis) (omissis);

**considerato che:**

-l'unico motivo - con cui si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ovvero l'erronea imputazione delle spese



condominiali di ritinteggiatura delle facciate esterne del fabbricato al nudo proprietario anziché all'usufruttuario - è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n.1) cod. proc. civ.(cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017);

-è sostenuto da tempo e costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte che le opere straordinarie deliberate dal condominio siano a carico del nudo proprietario (cfr. Cass. 10611/1990; id. 16774/2013, cfr. con riguardo alla locazione Cass. 27540/2013);

-a fronte di ciò le considerazioni del ricorrente, volte a contestare la qualifica di "riparazione straordinaria" attribuita dai giudici di merito all'intervento cui si riferisce il richiesto pagamento, in applicazione dei criteri legali della natura strutturale, strumentale, economica e causale dello stesso, non sono idonee a contrastare la correttezza della conclusione formulata, risolvendosi in una diversa interpretazione della domanda priva di riscontro giuridico e, peraltro, neppure supportata dall'indicazione di elementi di fatto riguardanti la effettiva frequenza dell'intervento manutentivo de quo, astrattamente rilevante per apprezzarne la criticata straordinarietà;

-l'inammissibilità dell'unico motivo comporta l'inammissibilità del ricorso;

-in applicazione del principio della soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

-ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il



ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.


**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 2000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 novembre 2020.

Il Presidente  
Luigi Giovanni Lombardo



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 6 MAG 2021  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

